



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**23/2012**

**APRILE/6/2012 (\*)**

*20 Aprile 2012*

**IL DECRETO LEGGE 16/2012, C.D.  
“DECRETO SEMPLIFICAZIONI”, HA  
MODIFICATO, CON DECORRENZA  
02/03/2012, IL TERMINE ENTRO CUI  
TRASMETTERE TELEMATICAMENTE  
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE LE  
DICHIARAZIONI D’INTENTO  
RILASCIATE DAGLI ESPORTATORI  
ABITUALI.**

Come noto, **gli esportatori abituali per poter acquistare beni/servizi senza applicazione dell’IVA devono inviare ai propri fornitori un’apposita dichiarazione d’intento** che può riguardare un singolo

acquisto, acquisti effettuati fino ad una data non successiva al 31 dicembre dell'anno in corso o acquisti fino a concorrenza di un determinato importo.

**I soggetti che ricevono tali dichiarazioni devono, ai sensi della legge 311/2004, inviare telematicamente i relativi dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando un apposito modello approvato con Provvedimento del 14/03/2005.**

Questo **oneroso adempimento** è stato introdotto, nel panorama tributario italiano, al fine di contrastare le tante frodi in materia di IVA, stabilendo pesanti sanzioni in caso di omissione o di errori nell'invio della comunicazione soprattutto nei confronti del fornitore che omette o invia con dati inesatti la comunicazione.

***Recentemente, nell'ambito del c.d. "Decreto sulle semplificazioni" (art. 2 comma 4), con lo scopo di semplificare l'adempimento in questione e migliorare il rapporto fisco-contribuente, è stato modificato il termine di presentazione, prevedendo che la relativa comunicazione debba essere inviata entro il termine previsto per la prima liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'imposta, a nulla rilevando il momento di ricevimento della dichiarazione d'intento.***


*Si ricorda che con la normativa previgente il termine per l'invio della comunicazione era il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della dichiarazione da parte del fornitore.*

Di conseguenza, la presentazione della comunicazione in esame **va collegata** non al momento di ricevimento della dichiarazione d'intento, bensì **al fatto di aver emesso fattura senza applicazione dell'IVA** in virtù della dichiarazione ricevuta. Pertanto, **nessun obbligo di comunicazione**

**sussiste laddove il fornitore abbia ricevuto la dichiarazione d'intento, ma non abbia effettuato alcuna operazione.**

### NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il nuovo termine di presentazione della comunicazione è connesso, non solo all'emissione della fattura nei confronti dell'esportatore abituale, ma anche **alla periodicità di liquidazione IVA adottata** dal cedente/prestatore, per cui si avrà:



### MODALITÀ DI INVIO

Il modello va inviato, **esclusivamente in via telematica direttamente** dal contribuente, ovvero **tramite un intermediario abilitato**.

A seguito dell'invio della comunicazione l'Agenzia delle Entrate rilascia, come di consueto, un'apposita **ricevuta attestante il ricevimento dei dati**.

È considerato tempestivamente presentato il modello inviato nei termini previsti ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad

una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.

#### QUADRO SANZIONATORIO

L' **articolo 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471** (concernente le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni relative alle esportazioni) al comma 4-bis, prevede che: **"il cedente/prestatore che non invii la comunicazione nei termini prescritti o la invii con dati incompleti o inesatti" è punito con la sanzione prevista nel comma 3** che a sua volta dispone che **"chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento..., e' punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo"**.

Il comma 3 del suddetto art. 7 prevede che **"qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa"**.

E' inoltre previsto, **ai sensi dell'articolo 1, comma 384, della legge 311/2004**, che: **"chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione..., o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta"**.

Ciò tuttavia non significa che il cedente debba condurre un'indagine per verificare se l'esportatore abituale ricopra davvero tale *status* secondo quanto disposto dalla normativa in materia, ma, ai fini di evitare di rispondere in solido, ***si deve limitare a riscontrare la conformità alle disposizioni di***

***legge delle dichiarazioni di intenti presentate dagli acquirenti, rimanendo la responsabilità, anche penale, derivante da un'eventuale falsità di tali attestazioni totalmente a carico di chi emette detta dichiarazione*** (cfr. Cassazione, sentenza 28948/2008).

Con **circolare n. 10 del 16 marzo 2005, par. 9.3**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione della dichiarazione d'intento e ***contemporanea assenza di operazioni senza addebito d'imposta, non si applica la sanzione di cui al comma 4-bis dell'articolo 7, bensì quella prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 471 del 1997, vale a dire la sanzione da 258 euro a 2.065 euro per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria***. Ovviamente in tale circostanza, in assenza di evasione d'imposta, la responsabilità solidale non rileva.

E' di tutta evidenza come le sanzioni previste risultino spropositate rispetto ad un adempimento che è di natura formale, **quindi .... Gentili Colleghe e Cari Colleghi .....attenzione !!!!!.**

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

**ED/FC/GC**